



Tribunale di Pavia Sezione Fallimentare Ufficio di Pavia

Procedura N. 25/2022

IL GIUDICE DELEGATO

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda proposta da

volta ad ottenere la liquidazione

dei beni in favore dei creditori;

vista l'integrazione documentale depositata il 25.05.2022 su richiesta del giudice

vista la relazione particolareggiata depositata ex art. 14-ter comma terzo l. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori;

PQM

1. nomina liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012, il dr.
2. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
3. dispone che non possano esser opposte alla procedura eventuali cessioni volte all'adempimento di debiti pecuniari;
4. dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;
5. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
6. ordina il rilascio di tutti i beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione e dispone l'acquisizione alla procedura della somma di € 200,00 mensili che il _____ si è impegnato a mettere a disposizione nei tempi e modi indicati nella proposta; si dispone, inoltre, l'esclusione dalla procedura di liquidazione del saldo attivo di rapporto di conto corrente
7. determina ex art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore/dei debitori e della famiglia;





8. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi;

9. invita il liquidatore, nel predisporre il programma di liquidazione, rispetto alla prededuzione da riconoscere al difensore che assiste il debitore/i debitori, ad attenersi alle indicazioni della Circolare di Sezione nella quale si è stabilito quanto segue: "In base alla considerazione per cui, secondo l'opinione prevalente, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, la Sezione ritiene di riconoscere la prededuzione al compenso del professionista. I giudici concordano nel calcolare il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014, ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l'attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura";

10. Precisa che da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile.

11. A precisazione del punto 2, dispone quanto segue:

Invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente ai sensi dell'art. 14 novies, co. 2, L. n. 3/2012 alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 14 quinquies, co. 2, lett. B., L. n. 3/2012.

Raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 14 quarto comma l. 3/2012.

Si comunichi.

Pavia, 20/06/2022

Il giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

